Comune di Pieve Albignola (Prov. di Pavia)

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione dell'Addizionale

Articolo 2 – Soggetti passivi

Articolo 3 – Versamenti e pagamenti

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Controllo, accertamento e liquidazione

Articolo 6 – Interessi

Articolo 7 – Norme transitorie e finali

Articolo 1 Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

- 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale comunale all'IRPEF.
- 2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all' IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare, su conforme proposta della Giunta Comunale, da allegare al Bilancio medesimo, ai sensi dell'art. 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Per l'anno 2020 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura dello 0,6 punti percentuali sul reddito imponibile rilevato ai fini IRPEF.
- 4. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico <u>www.finanze.it</u> del Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali.
- 5. Ai fini del comma precedente copia della deliberazione, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali tramite pubblicazione sul "Portale del federalismo Fiscale".

Articolo 2 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini IRPEF aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 3 Versamenti e pagamenti

- 1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote

determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2° e 3° D. Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Articolo 4 Esenzioni

1. Non sono applicabili esenzioni dall'imposta.

Articolo 5 Controllo, accertamento e liquidazione

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle afferenti la contestazione o l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 6 Sanzioni e interessi

- Per l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale comunale, oltre alle sanzioni di cui all'art. precedente, si applicano sulle somme dovute gli interessi nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.
- 2. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, di cui al precedente articolo 3 e fino al giorno compreso in cui è effettuato il pagamento.

Articolo 7 Norme transitorie e finali

1. E' fatto rinvio alle disposizioni di legge per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.